

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

47.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROMANATO

INDICE	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	707
Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
BONIFAZI e GUERRINI RODOLFO: Equipollenza delle lauree in scienze economiche e bancarie e in scienze economiche con la laurea in economia e commercio (1113);	
BARDOTTI: Equipollenza delle lauree in scienze economiche e bancarie e in scienze economiche con la laurea in economia e commercio (1148)	707
PRESIDENTE	707, 708, 709
BADALONI MARIA	709
BARDOTTI	708, 709
BIASINI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	709
GIORDANO, <i>Relatore</i>	708, 709
RACCHETTI	709
SCIONTI	708
Proposta di legge (Rinvio della discussione):	
PICCOLI ed altri: Equipollenza della laurea in sociologia con la laurea in economia e commercio e in scienze politiche (1363)	710
PRESIDENTE	710
BIASINI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	710

	PAG.
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	710

La seduta comincia alle 10,30.

DALL'ARMELLINA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Rognoni.

Discussione delle proposte di legge Bonifazi e Guerrini Rodolfo: Equipollenza delle lauree in scienze economiche e bancarie e in scienze economiche con la laurea in economia e commercio (1113); Bardotti: Equipollenza delle lauree in scienze economiche e bancarie e in scienze economiche con la laurea in economia e commercio (1148).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Bonifazi e Guerrini Rodolfo: « Equipollenza delle lauree in scienze economiche e bancarie e in scienze economi-

che con la laurea in economia e commercio »; Bardotti: « Equipollenza delle lauree in scienze economiche e bancarie ed in scienze economiche con la laurea in economia e commercio ».

In sostituzione dell'onorevole Rognoni, assente per malattia, prego l'onorevole Giordano di riferire sulle due proposte di legge.

GIORDANO, *Relatore*. La relazione è molto breve, non solo perché il sottoscritto relatore sostituisce l'onorevole Rognoni assente per malattia, ma anche perché il problema si illustra con facilità. Si tratta di due proposte di legge identiche sia nella relazione di presentazione che nell'articolato. Con queste proposte di legge si affronta l'argomento della equipollenza delle lauree in scienze economiche e bancarie della università di Siena, con la laurea in economia e commercio. Il problema nasce dal fatto che con la legge 13 giugno 1966, n. 543, presso l'università di Siena fu istituita la facoltà di scienze economiche e bancarie, ma si omise di stabilire il collegamento di questa laurea con quegli sbocchi professionali per cui è richiesta specificamente la laurea in economia e commercio. La legge istitutiva era cioè carente e creava sperequazioni per chi al termine degli studi aveva un titolo in mano senza la possibilità di sfruttarlo completamente per tutte le strade potenzialmente agibili da esperti di scienze economiche e bancarie.

Poiché la facoltà è stata istituita nel 1966 ed iniziò a funzionare dal 1967, i giovani laureati, a partire dal 1969 in poi, sono privati di alcune possibilità di mettere a profitto il loro titolo di studio; e perciò questa proposta di legge, presentata nel febbraio 1969, prevedeva che la sua approvazione entro il mese di luglio del 1969 stesso, avrebbe potuto consentire ai primi laureati di essere già in possesso di tutte le condizioni per potere sfruttare appieno il loro titolo di studio. Oggi abbiamo, quindi, già due annate di laureati che possono essere definiti a « titolo ridotto », perché la loro laurea, valida per gli impieghi in ambito bancario, non è valida, per esempio, per l'abilitazione all'insegnamento o per altri pubblici impieghi, che richiedono la laurea in economia e commercio.

È vero che è sollevabile l'obiezione che un problema del genere potrebbe essere rinviato alla discussione sulla riforma universitaria e sul valore legale dei titoli di studio inserendo questa materia particolare nel tema generale dell'università; ma, a mio avviso, non si può attendere né la riforma universi-

taria né una nuova disciplina dei titoli di studio, perché oggi, nella fattispecie, ci troviamo a vivere in un regime in cui il rapporto fra titolo di studio legale e sbocco professionale è diretto e stretto. Quindi la richiesta di equipollenza si impone per sanare questa sperequazione che tocca tutti i giovani che hanno pensato di laurearsi nella facoltà di Siena e che oggi non possono inserirsi in tutte le carriere a cui per la preparazione e per gli studi fatti avrebbero diritto.

L'equipollenza richiesta sembra pertanto, ampiamente giustificata, al di là dell'analisi particolareggiata dei piani di studio, dal titolo stesso della laurea. Infatti la laurea in scienze economiche e bancarie si può riconoscere facilmente in quella in economia e commercio.

Come relatore esprimo quindi il mio parere favorevole ed invito la Commissione ad approvare unanime i due provvedimenti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SCIONTI. Ci associamo alle considerazioni svolte dal relatore.

BARDOTTI. Vorrei spiegare le ragioni che ci hanno indotto a presentare questa proposta di legge, nata da un'assemblea di studenti dell'università di Siena.

La istituzione della facoltà è avvenuta per legge attraverso il concorso e la partecipazione degli enti locali e di un grosso istituto bancario che hanno in parte convenzionato le spese. Il Monte dei Paschi ha fornito i locali e contribuisce alla manutenzione. Si è voluto dare vita ad una facoltà atipica, l'unica in Italia che punti alla specializzazione nelle scienze bancarie, ed è chiaro il motivo: essendovi nella nostra provincia questo grosso istituto di diritto pubblico si prevede la possibilità di assorbimento dei laureati nella direzione bancaria. Si chiede: perché volete anche la equipollenza? Perché le banche non possono assorbire il 100 per cento dei laureati, ed inoltre dobbiamo lasciare la scelta ai giovani che desiderino partecipare a concorsi pubblici. Sappiamo che per tale partecipazione sono previste delle tabelle nelle quali questa laurea non è elencata. Il problema si sarebbe potuto risolvere in via amministrativa, ma poiché un decreto non arriva abbiamo presentato questa proposta di legge per consentire a tutti i giovani che non scelgano l'impiego bancario o che non possano essere assorbiti dalla banca un diverso sbocco professionale; ma è necessario che questo tipo

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1971

di laureati possa ottenere l'equipollenza del loro titolo con le lauree normali.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

GIORDANO, Relatore. Non resta altro da fare che scegliere il testo su cui votare. Le due proposte sono, infatti, identiche nella sostanza; è diversa la forma. Mentre infatti nel provvedimento Bardotti si chiede l'inserimento di un nuovo articolo nella legge istitutiva della nuova facoltà, nell'altra proposta troviamo un articolo unico a sé stante. Si tratta pertanto di una questione di forma. Forse, però, la proposta Bardotti potrebbe essere più accettabile, nel senso che consentirebbe di ricostruire la legge con l'articolo modificato.

BIASINI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Concordo sull'opportunità di questa legge, però dovrei fare una osservazione di merito per quanto riguarda la dichiarazione di equipollenza delle lauree ai diversi fini. Vorrei infatti a questo riguardo ricordare che, ai sensi dell'articolo 161 del testo unico n. 3 del 1957, sono le singole amministrazioni che stabiliscono la validità dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi. Pertanto in questa legge dobbiamo soltanto sancire l'equipollenza, dopo di che le singole amministrazioni saranno tenute a riconoscere, sulla base della legge approvata, l'ammissibilità ai concorsi.

Proporrei pertanto, e non credo che la modifica da me proposta cambi nemmeno in minima parte il senso della legge, di sopprimere le parole « ai fini dell'ammissione ai pubblici impieghi »; in tal modo ci terremo sulla linea di una ammissione ormai consolidata e saremo anche coerenti con la impostazione data dalla prima sezione del consiglio superiore.

Sul piano concreto nulla viene tolto alle legittime aspirazioni di coloro che conseguiranno questa nuova laurea, poiché non precludiamo loro l'ammissione ai pubblici impieghi, ma lasciamo alle singole amministrazioni il compito di adeguarsi in base al dettato della legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, potremmo scegliere come testo base la proposta di legge Bardotti.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo unico:

ARTICOLO UNICO.

Dopo l'articolo 3 della legge 13 giugno 1966, n. 543, concernente l'istituzione presso l'università degli studi di Siena della facoltà di scienze economiche e bancarie, è aggiunto il seguente articolo 3-bis:

« ART. 3-bis. — La laurea in scienze economiche e bancarie e la laurea in scienze economiche sono equipollenti alle lauree in economia e commercio ai fini dell'ammissione ai pubblici impieghi, dell'ammissione all'esame di abilitazione all'insegnamento e dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista ».

BADALONI MARIA. Forse si potrebbe meglio dire: « ... sono equipollenti a tutti gli effetti alla laurea in economia e commercio », sopprimendo tutta la restante parte dell'articolo.

RACCHETTI. Se diciamo « a tutti gli effetti » non escludiamo niente, pertanto credo che questo secondo emendamento sia migliore.

PRESIDENTE. L'onorevole Badaloni propone il seguente emendamento:

Inserire dopo le parole « sono equipollenti », le parole « a tutti gli effetti »; sopprimere la seconda parte dell'articolo a partire dalle parole « ai fini dell'ammissione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo unico rimane pertanto così formulato:

ARTICOLO UNICO.

Dopo l'articolo 3 della legge 13 giugno 1966, n. 543, concernente l'istituzione presso l'università degli studi di Siena della facoltà di scienze economiche e bancarie, è aggiunto il seguente articolo 3-bis:

« ART. 3-bis. — La laurea in scienze economiche e bancarie e la laurea in scienze economiche sono equipollenti a tutti gli effetti alla laurea in economia e commercio ».

Trattandosi di un articolo unico, la proposta di legge sarà direttamente votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1971

Discussione della proposta di legge Piccoli ed altri: Equipollenza della laurea in sociologia con la laurea in economia e commercio e in scienze politiche (1363).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Piccoli e Pisoni: « Equipollenza della laurea in sociologia con la laurea in economia e commercio e in scienze politiche ».

BIASINI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei chiedere un breve rinvio perché, anche a causa degli scioperi in atto in questi giorni, sono privo della necessaria documentazione.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, aderiamo alla richiesta di un breve rinvio avanzata dal rappresentante del Governo.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Bardotti: « Equipollenza delle lauree in scienze economiche e banca-

rie e in scienze economiche con la laurea in economia e commercio » (1148).

Presenti e votanti 23

Maggioranza 12

Voti favorevoli 23

Voti contrari —

(La Commissione approva).

A seguito dell'approvazione della proposta di legge n. 1148, risulta assorbita la proposta di legge Bonifazi e Guerrini Rodolfo (1113).

Hanno preso parte alla votazione:

Badaloni Maria, Bardotti, Bertè, Bini, Calvetti, Caiazza, Dall'Armellina, Fusaro, Giomo, Giordano, Giudiceandrea, Lettieri, Levi Arian Giorgina, Meucci, Moro Dino, Nannini, Racchetti, Raicich, Rausa, Romanato, Scionti, Spitella, Tedeschi.

La seduta termina alle 11,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO